

STATUTO

CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LODI LO VIA XX SETTEMBRE 7

Numero REA: LO - 1463146

Codice fiscale: 06237430969

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 29-05-2019 - Statuto completo	2
--	---

Allegato **=B=** al rep. n.9497/4535 di rep.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

ART. 1

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8.11.1991 n. 381, è costituita una società Cooperativa Sociale denominata:

"CFP SAN GIUSEPPE COOPERATIVA SOCIALE".

Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società' per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera dell'Organo Amministrativo, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi aventi carattere di sedi secondarie o di succursali sia in Italia che all'estero.

La Società ha sede legale in Lodi.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso comune con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

ART. 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050.

	TITOLO II	
	SCOPO OGGETTO	
	ART. 3	
	La Cooperativa, senza alcuna finalità speculativa e nel ri-	
	spetto delle clausole di mutualità persegue l'interesse gene-	
	rale della comunità alla promozione e alla integrazione socia-	
	le dei cittadini in conformità con quanto stabilito dalla let-	
	tera a), comma 1 dell'articolo 1 dalla Legge 381/91.	
	Lo scopo che i Soci della Cooperativa intendono perseguire è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata	
	della società, continuità di occupazione, migliori condizioni	
	economiche, sociali e professionali.	
	Per il conseguimento dello scopo ed in relazione alle concrete	
	esigenze produttive la Cooperativa stipula con i Soci contrat-	
	ti di lavoro ulteriori, in forma subordinata o autonoma o in	
	qualsiasi altra forma prevista dalla legge.	
	Analoghi contratti di lavoro potranno essere stipulati dalla	
	Cooperativa anche con soggetti non Soci, al fine del consegu-	
	imento dello scopo sociale.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con	
	soggetti non soci.	
	Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, c.c.:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura supe-	
	riore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, au-	
	mentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettiva-	

	mente versato;	
	b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci cooperatori, o comunque posse-	
	duti dagli stessi, in misura superiore a due punti rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) è fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci coope-	
	ratori;	
	d) è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltan-	
	to il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	ART. 4	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa potrà	
	svolgere servizi di educazione rivolti alla crescita, all'i-	
	struzione e alla formazione dei giovani. A titolo esemplifica-	
	tivo potrà:	
	gestire ed erogare servizi educativi destinati all'istruzione	
	e formazione dei giovani fino a diciotto anni;	
	gestire asili nido;	
	gestire scuole primarie e secondarie di ogni ordine e grado;	
	gestire e svolgere ogni altra attività educativa volta alla	
	formazione dei giovani finalizzata alla crescita umana,	
	all'accompagnamento alla vita adulta e all'inserimento al la-	
	voro;	

	svolgere attività di educazione degli adulti volta all'accre-	
	scimento della cultura del lavoro;	
	promuovere con ogni mezzo la cultura del lavoro nel rispetto	
	della centralità della persona anche attraverso attività di	
	formazione continua, superiore o permanente;	
	svolgere e gestire percorsi successivi al secondo ciclo, di	
	istruzione e formazione tecnica superiore, di durata annuale,	
	biennale o triennale;	
	organizzare e gestire seminari convegni attività di accoglienza	
	per stage, corsi o percorsi scolastici residenziali;	
	promuovere, gestire, progettare attività di ricerca e monito-	
	raggio, anche su affidamento di istituzioni pubbliche e/o pri-	
	vate, in relazione alle tematiche dell'educazione, della for-	
	mazione e del lavoro;	
	promuovere, realizzare e gestire attività di educazione, for-	
	mazione extrascolastica della persona anche attraverso attivi-	
	tà di carattere ludico, ricreativo, sportivo;	
	realizzare attività di prevenzione e contrasto alla dispersio-	
	ne scolastica.	
	Potrà inoltre promuovere l'educazione della persona anche at-	
	traverso la realizzazione di servizi per il lavoro a titolo	
	esemplificativo e non esaustivo potrà:	
	favorire lo sviluppo e la tutela delle pari opportunità tra	
	uomini e donne nell'accesso al lavoro e nella crescita profes-	
	sionale;	

6 di 42

La Cooperativa potrà inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme integrative e modificative. Potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto.

TITOLO III

SOCI

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato e in ogni caso non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere Soci cooperatori i lavoratori di ambo i sessi che esercitino o siano in grado di acquisire la professionalità necessaria all'esercizio di mestieri attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo

	sviluppo e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dai	
	regolamenti interni.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche, pubbliche o	
	private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/1991 possono essere	
	ammessi soci volontari che prestano gratuitamente il loro la-	
	voro a favore della cooperativa. Il loro numero non può supe-	
	rare la metà del numero complessivo dei soci.	
	Possono essere altresì ammessi come soci anche elementi tecni-	
	ci ed amministrativi nel numero strettamente necessario al	
	buon funzionamento della società.	
	Tutti i soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali.	
	ART. 6	
	Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare al Con-	
	siglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati	
	ed elementi:	
	" cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadi-	
	nanza;	
	" precisazione delle attitudini e capacità professionali;	
	" l'ammontare del Capitale Sociale che si propone di sotto-	
	scrivere, per importo non inferiore ne' superiore ai limiti di	
	legge e del presente Statuto;	
	" dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regola-	
	menti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	

Sociali.

La domanda di ammissione da parte del Socio finanziatore, se

Persona giuridica, dovrà contenere:

" denominazione o ragione sociale, sede, attività;

" delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o Persona giuridica;

" caratteristiche ed entità degli associati;

" ammontare del Capitale Sociale che si propone di sottoscrivere;

" copia dello Statuto e della delibera di autorizzazione.

Il domicilio dei Soci, relativamente a tutti i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci; il Socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART. 7

I Soci dovranno versare la tassa di ammissione se e nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione ed in nessun caso restituibile.

Essi sono, inoltre, obbligati:

a) al versamento del Capitale Sociale sottoscritto;

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

c) a prestare il proprio lavoro nella Cooperativa in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni di lavoro disponibili

li secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel

Regolamento Interno;

d) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo approvato

dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio di ammini-

strazione.

Le prestazioni di cui al punto c) si applicano esclusivamente

ai Soci cooperatori.

Art. 8

Il consiglio di amministrazione può deliberare, l'ammissione

di nuovi soci cooperatori, per un periodo ("il periodo") non

superiore ai cinque anni, in una categoria speciale in ragione

dell'interesse:

a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa;

c) a contribuire e partecipare anche come fruitore alle at-

tività di formazione.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, il consiglio di

amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali

coloro che debbano acquisire, completare o integrare la loro

formazione professionale in ragione del perseguimento degli

scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di

medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, il consiglio di

amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali

coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente,

al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera c) il socio che nei 6 mesi precedenti il termine de "il periodo", non avesse partecipato alle attività dei soci svolte dai soci cooperatori non appartenenti alla categoria speciale può recedere o essere escluso avendo perso i requisiti per l'ammissione.

La delibera di ammissione del consiglio di amministrazione stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale o di emissione di strumenti finanziari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-

blea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere
eletto nel consiglio di amministrazione della cooperativa.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti
dall'articolo 2545-bis del codice civile.

I soci speciali sono tenuti all'osservanza degli obblighi pre-
visti dall'art 7 del presente statuto.

Salvi i casi di recesso ed esclusione previsti dal presente
statuto, alla data di scadenza del periodo di formazione od
inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti
che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che egli
abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professiona-
le, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla coo-
perativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazio-
ne all'attività economica della cooperativa, finalizzati al
proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal ca-
so, il consiglio di amministrazione deve comunicare la delibe-
ra di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessa-
to, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presen-
te statuto.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ART. 9

- Perdita qualità di socio

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione e per

causa di morte o scioglimento dell'Ente, Organismo o Persona giuridica.

ART. 10

Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, può recedere il Socio cooperatore:

- a) che abbia perso i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) la cui prestazione lavorativa sia stata sospesa per temporanea indisponibilità di occasioni di lavoro.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, mentre per il rapporto di prestazione mutualistica il recesso ha effetto alla scadenza dell'eventuale periodo di preavviso previsto dal regolamento.

Le azioni nominative emesse ai Soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno indicare un termine decorso il quale il titolare della azione avrà diritto a recedere dalla società.

ART. 11

Salvo interesse della cooperativa alla prosecuzione del rap-

	porto societario, l'esclusione viene deliberata dal Consiglio	
	di Amministrazione nei confronti del Socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni che de-	
	rivano dalla legge, dal presente Statuto, dai Regolamenti So-	
	ciali, dalle deliberazioni degli organi sociali,	
	b) che nell'esecuzione del proprio lavoro oggetto del rapporto	
	mutualistico si renda responsabile di inadempimenti che inci-	
	dano sull'elemento fiduciario, nonché nei casi di riduzione	
	individuale o collettiva di personale per esigenze tecniche,	
	organizzative, produttive, aziendali, per inabilità sopravve-	
	nuta, per mancato superamento del periodo di prova, per manca-	
	to raggiungimento degli obiettivi formativi o partecipativi da	
	parte dei soci speciali;	
	c) che nel termine di tre mesi dal conferimento di un incarico	
	lavorativo da parte della cooperativa si palesi non in grado	
	di adempiere correttamente agli incarichi ed alle mansioni at-	
	tinenti alle attività svolte;	
	d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo	
	con termine di almeno di 60 giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme	
	dovuti alla società a qualsiasi titolo;	
	L'esclusione del socio determina la cessazione del rapporto di	
	prestazione mutualistica contestualmente, o alla scadenza del	
	termine di preavviso eventualmente previsto dal Regolamento.	
	ART. 12	

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai Soci destinatari mediante Raccomandata a. r. o mediante Raccomandata a mano.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da Soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART. 13

I soci receduti, decaduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

ART. 14

In caso di morte spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

ART. 15

I Soci receduti, od esclusi e gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno richiedere in forma scritta il rimborso, en-

tro e non oltre sei (6) mesi dalla chiusura del bilancio di esercizio nel corso del quale si è verificato limitatamente al socio lo scioglimento del rapporto sociale.

Art. 16

Gli eredi del Socio cooperatore defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima. Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso entro il termine suddetto e quelle comunque non rimborsate verranno destinate al fondo di riserva legale con delibera dell'organo amministrativo.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE MUTUALISTICA E REGOLAMENTO INTER-

NO

ART. 17

In considerazione della peculiare posizione giuridica del Socio cooperatore la prestazione di lavoro del Socio stesso è disciplinata dall'apposito Regolamento Interno, a norma di legge.

Il Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione, è approvato dalla Assemblea con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria

TITOLO VI

SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

	ART. 18	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori discipli-	
	nati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i	
	titolari di azioni di partecipazione cooperativa di cui agli	
	artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59/1992.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai	
	soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a pro-	
	posito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura	
	del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i	
	requisiti di ammissione.	
	ART. 19	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una spe-	
	cifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il fon-	
	do per il potenziamento aziendale costituito con i conferimen-	
	ti dei sovventori.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 (cin-	
	quecento/00) ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari	
	a tre.	

	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la parte	
	restante nei termini da stabilirsi dal consiglio di ammini-	
	strazione.	
	ART. 20	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori pos-	
	sono essere trasferite esclusivamente previo gradimento del	
	consiglio di amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare al consiglio di amministrazione il proposto acqui-	
	rente ed il consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60	
	giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di mancato	
	gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che in-	
	tende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicar-	
	ne altro gradito. Decorso il predetto termine, il socio sarà	
	libero di vendere al proposto acquirente.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione	
	delle azioni di socio sovventore e delle azioni di partecipa-	
	zione cooperativa, non può trasferire i titoli ai soci ordina-	
	ri.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1 c.c.	

Art. 21

Spetta all'Assemblea la competenza a deliberare l'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori e l'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori di cui all'art. 2526 c.c. In entrambi i casi, l'Assemblea dovrà stabilire l'importo complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori.

A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti proporzionale al numero delle azioni sottoscritte secondo criteri fissati dall'Assemblea nella delibera di emissione. A ciascun socio sovventore non possono tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.

Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determi-

	nato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi at-	
	tribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che es-	
	si hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di alme-	
	no un amministratore e un sindaco effettivo e supplente, ove	
	previsto, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento	
	della cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza	
	dei voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione	
	dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci fi-	
	nanziatori può prevedere la nomina da parte di tale categoria	
	di un numero maggiore di amministratori o sindaci, purché non	
	superiore ad un terzo dei complessivi membri dell'organo so-	
	ciale.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini	
	del collocamento dei titoli.	
	Art. 22	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripar-	
	tizione degli utili nella misura stabilita dalla deliberazione	
	dell'assemblea. Qualora sia attribuito, il privilegio deve es-	
	sere corrisposto anche nel caso in cui l'Assemblea decida di	
	non remunerare le azioni dei soci operatori.	
	A favore dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione	
	cooperativa il privilegio opera comunque in misura non supe-	
	riore a due punti percentuali rispetto alla remunerazione del-	

	le azioni dei soci cooperatori stabilita dal presente Statuto.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle azioni dei soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci cooperatori, per il loro intero valore.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta quando sia decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ.	
	Art. 23	

	Con deliberazione dell'assemblea la Cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito	
	dall'art. 5, legge 59/1992. In tal caso la Cooperativa può e-	
	mettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al porta-	
	tore se interamente liberate, prive del diritto di voto e pri-	
	vilegiate nella ripartizione degli utili.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	
	per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore	
	contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto	
	risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato pres-	
	so il Ministero delle Attività Produttive.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte	
	in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai	
	lavoratori dipendenti della Cooperativa.	
	Alle azioni di partecipazione cooperativa spettano i privilegi	
	patrimoniali stabiliti dall'articolo precedente.	
	Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria	
	dei soci, sono determinate le modalità attuative delle proce-	
	dure di programmazione di cui al presente articolo. L'assem-	
	blea speciale degli azionisti di partecipazione determina le	
	modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina	
	del rappresentante comune.	
	Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può	
	esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere	

alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.

Art. 24

I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in assemblea speciale.

L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.

Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

Art. 25

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ., nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le modalità di circolazione;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di	
	corresponsione degli interessi;	
	- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al consiglio di amministrazione ai fini	
	del collocamento dei titoli.	
	TITOLO VII	
	RISTORNI	
	ART. 26	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su propo-	
	sta del consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristor-	
	no ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condi-	
	zioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni	
	del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzional-	
	mente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici,	
	nonché in relazione all'entità della retribuzione e all'inqua-	
	dramento professionale, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio:	
	- in forma liquida;	

	- mediante aumento proporzionale delle rispettive quote con	
	l'emissione di nuove azioni di capitale;	
	- mediante l'emissione di strumenti finanziari di cui al pre-	
	sente statuto.	
	TITOLO VIII	
	PATRIMONIO	
	ART. 27	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori,	
	ciascuna del valore di euro 25,00;	
	2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del valore di	
	euro 500,00;	
	3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di	
	euro 500,00, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecno-	
	logico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di	
	cui al presente statuto;	
	4) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del	
	valore di euro 500,00, destinate alla realizzazione di pro-	
	grammi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo azioni formato con le somme	
	versate dai soci;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o previ-	

sta per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, ne' all'atto del suo scioglimento.

Le azioni non sono rappresentate da titoli.

Art. 28

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, ne' essere cedute senza l'autorizzazione del consiglio d'amministrazione a norma di legge.

Art. 29

L'esercizio sociale va dal 1 settembre al 31 agosto di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio d'amministrazione provvede alla redazione del bilancio da compilarsi in conformità ai principi di legge.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal presente statuto e dall'eventuale regolamento e sulla destinazione degli utili annuali attribuendoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della

	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59,	
	nella misura del 3%;	
	c) a eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale,	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettiva-	
	mente versato in misura non superiore al limite stabilito dal-	
	la legge ai fini del riconoscimento dei requisiti della mutua-	
	lità prevalente;	
	e) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci finanzia-	
	tori, dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione co-	
	operativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal pre-	
	sente statuto; è fatto in ogni caso divieto di remunerare gli	
	strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci coope-	
	ratori in misura superiore a due punti rispetto al limite mas-	
	simo previsti per i dividendi;	
	f) la restante parte, a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera e) dell'art. 27 dello Statuto.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del	
	precedente articolo è consentita solo una volta effettuate le	
	destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b)	
	ed e).	
	TITOLO IX	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 30	

Sono organi della società:

a) Assemblea dei soci;

b) Consiglio d'Amministrazione;

c) il Presidente;

d) il Collegio Sindacale.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 31

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, nonché la deliberazione proposta per esteso nei casi in cui il voto venga espresso per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35 del presente statuto.

L'avviso deve essere inviato per lettera raccomandata anche a mano o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari, almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta, con l'indicazione delle materie da trattare, dall'organo di controllo o da almeno un decimo dei soci; qualora il consi-

glio di amministrazione non vi provveda nei successivi trenta
giorni, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo,
se nominato.

ART. 32

L'Assemblea ordinaria:

1) approva il Bilancio consuntivo;

2) procede alla nomina e alla eventuale revoca, delle cariche
sociali, nel rispetto della eventuale riserva di nomina a fa-
vore dei possessori di strumenti finanziari e in ogni caso con
modalità tali da consentire ai soci finanziatori la nomina in
assemblea generale del numero di amministratori loro spettan-
te;

3) delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta
dall'aspirante socio, nei casi previsti dalla legge;

4) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso ai sensi
del presente statuto;

5) determina la misura degli emolumenti da corrisondersi agli
Amministratori, per la loro attività collegiale e la retribu-
zione annuale dei Sindaci e può anche accantonare a favore de-
gli Amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità
per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione
del mandato;

6) approva e modifica i Regolamenti previsti dalla legge e dal
presente Statuto;

7) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei

Sindaci;

8) delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

9) delibera, su proposta del Consiglio di Amministrazione, circa l'adozione di procedure di programma pluriennale finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale.

L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

a) sulle modificazioni dell'atto costitutivo;

b) sulle modificazioni dello Statuto;

c) sulla proroga della durata;

d) sullo scioglimento anticipato della Cooperativa;

e) sulla nomina e sui poteri dei Liquidatori.

ART. 33

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati, e delibera, in prima e in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, di un terzo dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno tre quinti dei soci presenti o rappresentati, in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei so-

ci presenti o rappresentati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti o rappresentati.

ART. 34

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti di assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario.

E' ammesso il voto per corrispondenza ed è disciplinato come segue:

a) possono votare per corrispondenza i soci che ne abbiano

	fatto richiesta scritta da conservarsi agli atti sociali e da	
	annotare sul libro soci;	
	b) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea	
	debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispon-	
	denza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corri-	
	spondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei	
	confronti degli amministratori;	
	c) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presen-	
	ti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria	
	scheda di voto;	
	d) il testo della delibera da approvare o delle diverse propo-	
	ste di delibera su cui votare deve essere riportato integral-	
	mente sulla scheda di voto;	
	e) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione	
	della convocazione della assemblea, la convocazione deve indi-	
	care con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere	
	le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei	
	termini necessari per un informato esercizio del diritto di	
	voto;	
	f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:	
	" . al momento della costituzione dell'assemblea al fine di	
	verificare che sussista il quorum costitutivo;	
	" . al momento della espressione del voto da parte dei soci,	
	al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;	
	a) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sot-	

toposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso

il voto può preventivamente manifestare la propria volontà,

scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione

alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione

o da altro azionista;

b) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno con-

servate agli atti sociali;

c) nel caso di voto espresso per corrispondenza occorre di-

sporre un adeguato sistema di comunicazione delle delibere as-

sunte dall'assemblea, al fine di agevolare i soci astenuti o

dissenzianti nell'esercizio dei propri diritti.

ART. 35

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultino i-

scritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quo-

ta posseduta; in deroga a ciò, ciascuno dei Soci sovventori ha

diritto da uno a cinque voti in relazione all'ammontare dei

conferimenti secondo i criteri fissati dall'assemblea all'atto

della costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per

la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. I voti com-

plessivamente attribuiti ai Soci sovventori non devono in ogni

caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i

Soci.

Qualora si verifichi il superamento di tale limite legale, e

per tutto il periodo in cui perduri, i voti attribuiti ai Soci

sovventori a norma del comma precedente sono proporzionalmente ridotti secondo i criteri stabiliti dall'art. 21 del presente statuto.

ART. 36

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 3 deleghe.

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

ART. 37

L'Assemblea, tanto in sede Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente o, in mancanza, da un Socio eletto dall'Assemblea stessa, che nomina, inoltre, un Segretario e, all'occorrenza, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal Verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario; nelle Assemblee in sede Straordinaria il Verbale deve essere redatto da un Notaio.

ART. 38

Il funzionamento dell'Assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente Statuto per l'As-

semblea Ordinaria, per quanto compatibili, precisandosi che
essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo
dei possessori di tali azioni.

L'Assemblea delibera su tutti gli argomenti per essa previsti
dalla legge ed in particolare:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della
società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
a;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla
tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune.

Al Rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione
cooperativa competono i poteri di cui all'art. 6 L.
59/1992.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 39

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre a nove membri
eletti dall'Assemblea.

L'Amministrazione della cooperativa può essere affidata anche
a soggetti non soci purché la maggioranza degli amministratori
sia scelta tra i soci.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi.

Il consiglio di amministrazione può affidare parte delle proprie
attribuzioni a singoli amministratori o a un comitato e-

	secutivo all'uopo nominato, delegando loro i necessari poteri	
	e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio	
	della delega. Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente	
	ed eventualmente il Vice Presidente.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte in cui vi sia materia sulla quale deliberare	
	oppure quando ne' sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno	
	di tre giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti, anche a	
	mezzo di messo o tramite fax, in modo che Consiglieri e Sinda-	
	ci effettivi siano informati almeno un giorno prima della riu-	
	nione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli Amministratori in carica.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; a	
	parità di voti, prevale il voto del Presidente.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione, qualora il pre-	
	sidente ne accerti la necessità, possono essere validamente	
	tenute in videoconferenza o in audioconferenza alle seguenti	
	condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:	
	a) che sia consentito al presidente identificare i partecipan-	
	ti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e pro-	
	clamare i risultati della votazione;	
	b) che sia consentito agli intervenuti di seguire la discus-	
	sione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli	

argomenti discussi nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti, la riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, ove richiesto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, in mancanza di convocazione, quando siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti del collegio sindacale ovvero siano presenti la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci e gli assenti siano stati preventivamente informati della riunione e non si siano opposti alla trattazione degli argomenti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della cooperativa, salvo quanto riservato a norma di legge e del presente Statuto all'Assemblea.

Al consiglio di amministrazione spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

ART. 40

In caso di mancanza di uno o più Amministratori, il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea. Se viene meno la maggio-

ranza, in caso di numero dispari, o in caso di numero pari, la metà, degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende cessato l'intero consiglio. Con effetto dalla sua ricostituzione, e gli amministratori rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

IL PRESIDENTE

ART. 41

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente è altresì autorizzato a riscuotere i pagamenti o contributi di ogni natura e a qualsiasi titoli rilasciandone liberatoria quietanza.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

	ORGANO DI CONTROLLO	
	ART. 42	
	Qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 2543 c.c. o	
	che siano imposti da altre normative riguardanti l'organo di	
	controllo, la società nomina un collegio sindacale (composto	
	di tre sindaci effettivi e due supplenti) e/o un revisore le-	
	gale dei conti o una società di revisione legale.	
	Il collegio sindacale ha le funzioni previste dall'art. 2403	
	c.c.; esercita altresì la revisione legale dei conti, salvo	
	che la società, con decisione dei soci da assumere contestual-	
	mente alla nomina del collegio sindacale, affidi tale incarico	
	ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione	
	legale, che dureranno in carica tre esercizi.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ART.43	
	Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra i soci ovvero	
	tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale sarà risolta mediante tenta-	
	tivo di conciliazione secondo quanto stabilito dal regolamento	
	del Servizio di conciliazione adottato dalla camera arbitrale	
	nazionale e internazionale di Milano. Nel caso in cui il ten-	
	tativo fallisca la controversia sarà devoluta al giudizio di	
	un arbitro nominato dal presidente dell'ordine dei dottori	
	commercialisti e degli esperti contabili del luogo ove ha sede	
	la società entro il termine di quindici giorni dalla domanda,	

	proposta su istanza della parte più diligente. Nel caso di	
	mancata nomina nei termini, la domanda potrà essere proposta,	
	sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del	
	Tribunale nel cui circondario ha sede la società. L'arbitro	
	deciderà in via rituale e secondo diritto entro sessanta gior-	
	ni dalla nomina. All'arbitro sono altresì devolute le contro-	
	versie attinenti la validità delle delibere assembleari.	
	La presente clausola compromissoria è vincolante per la socie-	
	tà e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito	
	dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquida-	
	tori e sindaci, relativamente alle controversie dagli stessi	
	promosse o insorte nei loro confronti. Non possono essere og-	
	getto di clausola compromissoria le controversie nelle quali	
	la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Mini-	
	stero.	
	TITOLO X	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 44	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà	
	procedere alla nomina di uno o più Liquidatori, scegliendoli	
	preferibilmente tra i Soci.	
	ART. 45	
	In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio so-	
	ciale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale ef-	
	fettivamente versato dai soci, deve essere devoluto ad enti	

41 di 42

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese